
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa al regime di cambio con lo scudo capoverdiano

(CON/98/57)

(1999/C 200/06)

1. L'11 dicembre 1998 la Banca centrale europea («BCE») ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su un progetto di decisione del Consiglio (in seguito denominato «progetto di decisione») riguardante l'argomento suindicato. Alla BCE è inoltre pervenuto il documento, recante il numero di riferimento COM(1998) 663 def. e datato 18 novembre 1998, contenente il progetto di decisione e la relazione esplicativa. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è sancita dall'articolo 109 L, paragrafo 1, secondo trattino, e dall'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»). In conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

plicazione dell'accordo compete al Portogallo e a Capo Verde. Il progetto di decisione stabilisce inoltre varie modalità procedurali alle quali le autorità portoghesi devono attenersi per l'applicazione dell'accordo esistente tra Portogallo e la Repubblica di Capo Verde, per la negoziazione e la conclusione di eventuali modifiche di tale accordo, nonché per la presentazione agli organi competenti di qualsiasi progetto di modifica che incida sulla natura o sulla portata dell'accordo stesso. Di fatto, il presente progetto di decisione è in gran parte simile ad una precedente decisione relativa al regime di cambio con il franco CFA e il franco comoriano, in merito alla quale la BCE è stata consultata il 24 luglio 1998 e sulla quale ha rilasciato un parere il 22 settembre 1998 (CON/98/37; in questa sede vi si fa riferimento anche come «caso francese»).
2. Il progetto di decisione consente al Portogallo di mantenere l'accordo attuale sul regime di cambio con la Repubblica di Capo Verde per la sostituzione dello scudo portoghese con l'euro. Esso dispone che la responsabilità esclusiva dell'ap-
3. La BCE nota con soddisfazione che il presente progetto di decisione tiene conto delle osservazioni da essa formulate in merito al caso francese.

- Nel considerando 7 si sottolinea che l'accordo e ogni sua eventuale modifica non impongono alla BCE e alle banche centrali nazionali (BCN) alcun obbligo di sostenere la convertibilità dello scudo capoverdiano.

- Nel considerando 10 si evidenzia che l'attuazione dell'accordo e ogni sua eventuale modifica non pregiudicano l'obiettivo prioritario della politica di cambio della Comunità, ossia il mantenimento della stabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 3 A, paragrafo 2, del trattato.

- Nel considerando 13 si dichiara che il progetto di decisione non rappresenta in alcun caso un precedente per la negoziazione o la conclusione di futuri accordi in materia di regimi monetari o di cambio fra la Comunità e altri Stati od organizzazioni internazionali.

Tuttavia, la BCE rileva al contempo che gli articoli 3, 4 e 5 del progetto di decisione non tengono pienamente conto delle osservazioni contenute nel parere CON/98/37 della BCE per quanto concerne il ruolo consultivo ad essa assegnato dal trattato, ma nota altresì che su questo punto il progetto di decisione si richiama alla decisione relativa al caso francese, la quale riflette almeno in parte le osservazioni della BCE.

4. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 1998.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG
